{mosimage} La sezione regionale di controllo della Lombardia, col parere 28/2008, sembra smentire la circolare 2/2008 della funzione pubblica n. 2/2008 sul tema dei requisiti per ottenere incarichi dalle pubbliche amministrazioni. **O no?** Forse più che di una smentita si tratta di una precisazione circa il significato e la portata dell'art. 3, comma 76, della Legge Finanziaria per il 2008 (l. 244/2007) che nell'imporre ai consulenti della P.A. la specializzazione universitaria, in realtrà, non esprimerebbe "nessun preciso riferimento testuale alla laurea o ad altro specifico diploma accademico", essendo richieste solo "conoscenze specialistiche equiparabili a quelle che si otterrebbero con un percorso formativo di tipo universitario". Una tale "specializzazione universitaria" ottenuta fuori dall'università sembra una bella pensata all'italiana (come d'abitudine) e a nulla, a mio avviso, vale il richiamo della sezione Lombardia della Corte dei conti ad accertare in concreto le conoscenze del candidato all'incarico, andando oltre il mero riscontro di veridicità di un curriculum. E' vero che imponendo il requisito della laurea si rischia di incentivare gli appalti di servizi che sono (forse) più onerosi, ma il problema, -senza riferimenti al caso concreto che non conosco- è sempre quello dell'esistenza di disposizioni legislative che non sono abbastanza univoche da indirizzare gli operatori pubblici correti e da far condannare gli scorretti.